

AVVISO PUBBLICO

per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori e giovani adulti nella provincia di Trento

Art. 1 Premessa

1. L'art. 20, comma 1 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento), prevede che l'accreditamento in ambito socio-assistenziale costituisca titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti interventi socio-assistenziali ai sensi del successivo art. 22.

2. Con d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg (*Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della legge provinciale 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali nella provincia di Trento) in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza dei soggetti che operano in ambito socio-assistenziale*), di seguito Regolamento, sono state disciplinate le modalità e i requisiti (Allegati 1 e 2) per ottenere l'accreditamento e per poter svolgere, tra il resto, servizi riferiti all'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 173 del 7 febbraio 2020 è stato approvato il Catalogo dei servizi socio-assistenziali, di seguito Catalogo, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento, contenente, tra il resto, gli standard minimi per ciascun servizio ivi descritto, in attuazione dell'art. 9, comma 1, lett. b) del Regolamento.

4. Per l'aggregazione funzionale "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale", il Catalogo, disciplina, tra le altre, le seguenti tipologie di servizio:

- a) scheda 1.1 Abitare accompagnato per minori;
- b) scheda 1.2 Comunità familiare per minori;
- c) scheda 1.3 Comunità socio-educativa.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 359 del 5 marzo 2021, avente ad oggetto "*Legge provinciale n. 27 luglio 2007, n. 13 (Politiche sociali in provincia di Trento). Affidamenti e finanziamenti dei servizi socio-assistenziali di livello provinciale da avviare nell'anno 2021*", sono stati individuati, in riferimento a tipologie omogenee di servizi di competenza provinciale, i relativi specifici strumenti di affidamento/finanziamento, scelti tra quelli previsti dalla l.p. 13/2007 e disciplinati in dettaglio dalle Linee Guida sulle modalità di affidamento e finanziamento di servizi e interventi socio-assistenziali nella provincia di Trento (approvate con deliberazione della Giunta provinciale n. 174 del 7 febbraio 2020).

6. In riferimento ai servizi sopra elencati, è stato indicato, nella citata deliberazione n. 359/2021 lo strumento dell'"Accreditamento aperto" (Allegato D alla citata deliberazione 174/2020: "Linee Guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati"). A tale conclusione si è giunti sulla base di

quanto previsto dall'Allegato A delle citate Linee Guida, inteso quale supporto per orientare e facilitare l'individuazione dello strumento più appropriato per l'organizzazione del servizio.

7. Lo strumento dell'Accreditamento aperto trova la sua base normativa nell'art. 22, co. 3, lett. b) della l.p. 13/2007 che prevede la possibilità per gli enti locali di assicurare l'erogazione degli interventi socio-assistenziali mediante l'affidamento diretto dei servizi secondo modalità non discriminatorie a tutti i soggetti accreditati che ne facciano richiesta.

8. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 sono stati approvati, agli Allegati 1 e 2, due documenti prodromici alla presente procedura:

- a) nell'Allegato 1: il documento di applicazione all'aggregazione funzionale "età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale" dei criteri per la determinazione dei costi individuati nella deliberazione della Giunta provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022 concernente l'approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura: "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali";
- b) nell'Allegato 2: le *"Linee di intervento per i servizi socioassistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale: "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale" (di seguito Linee di intervento)* che individua alcune linee di indirizzo trasversali e specifiche per la gestione degli interventi residenziali rivolti ai minori, ai giovani adulti e ai nuclei familiari fragili, fornendo agli operatori una guida metodologica per orientare l'accoglienza nella direzione della qualità e dell'efficacia dei percorsi finalizzati al perseguimento dell'autonomia personale e della capacità genitoriale. Il documento costituisce quindi un riferimento nell'ambito delle singole procedure di affidamento/finanziamento di tali servizi, ivi compresa quella oggetto del presente Avviso.

Art. 2 Oggetto, descrizione e destinatari del servizio

1. Rientrano nel presente Avviso alcuni dei servizi, da realizzarsi sul territorio provinciale, rientranti dell'aggregazione funzionale "età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale", in particolare: "Abitare accompagnato per minori", "Comunità familiare per minori" e "Comunità socio-educativa". Tali tipologie costituiscono servizi residenziali destinati a minori di età, ivi compresi giovani maggiorenni in situazioni di fragilità e in carico ai servizi sociali territoriali, che necessitano di un contesto di inserimento residenziale esterno a quello di riferimento. Oltre all'offerta residenziale tali servizi possono prevedere l'opzione residuale, in presenza di determinate condizioni, dell'"accoglienza semiresidenziale".

2. Tali servizi sono disciplinati nel dettaglio dal Catalogo (schede 1.1, 1.2 e 1.3), dallo schema di convenzione allegato al presente avviso e dalle Linee di intervento.

3. Per ciascuna tipologia di servizio offerto dovranno infatti essere garantite all'utente le prestazioni di base e le funzioni indicate nel Catalogo, secondo le modalità previste dalle Linee di intervento.

Art. 3 Modalità di partecipazione e documentazione

1. I soggetti interessati dovranno presentare domanda di inserimento nell'Elenco dei prestatori accreditati utilizzando la modulistica allegata al presente Avviso, approvato dalla struttura competente e pubblicato sul sito:

<https://trentinosociale.provincia.tn.it/Affidamenti-Finanziamenti-Servizi-Socio-Assistenziali>

e/o sul sito istituzionale della Provincia. In caso di dubbi interpretativi o incongruenze nell'utilizzo della modulistica tra la stessa ed i contenuti del presente Avviso, si fa prioritariamente riferimento ai contenuti dello stesso.

2. Nell'interesse degli utenti, al fine di garantire la continuità educativa ed assistenziale, i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso hanno in essere accoglienze e inserimenti residenziali di minori o giovani adulti rientranti nelle tipologie di servizi di cui all'art. 1, presentano la domanda di iscrizione entro il 27 giugno 2022. Gli altri soggetti possono presentare la domanda in ogni momento.

3. La domanda è sottoscritta e presentata dal legale rappresentante del soggetto prestatore alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, secondo una delle seguenti modalità, a pena irricevibilità:

- a) per posta elettronica (certificata o semplice) alla casella di posta elettronica certificata della struttura competente all'indirizzo serv.politichesociali@pec.provincia.tn.it, nel rispetto delle regole tecniche contenute nel Codice dell'Amministrazione digitale e negli atti attuativi del medesimo; l'invio è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento di identità; l'utilizzo della PEC equivale ad elezione di domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 47 del Codice Civile e la stessa diventa esclusivo recapito digitale in relazione a questo procedimento; nell'oggetto dovrà essere riportata la dicitura *"Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori, con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori e giovani adulti nella provincia di Trento"*;
- b) a mezzo posta, unicamente mediante raccomandata con avviso di ricevimento; nella busta dovrà essere riportata la dicitura *"Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori, con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori e giovani adulti nella provincia di Trento"*.

4. Nella domanda di iscrizione all'Elenco, il soggetto prestatore dichiara:

- a) di accettare le condizioni del servizio come riportate nel presente Avviso e nello schema di convenzione (Allegato 2.1);
- b) di accettare le tariffe indicate all'art. 10;

- c) di avere la disponibilità in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico allegato alla domanda, di una o più strutture sul territorio provinciale, come previsto all'art. 6 dello schema di convenzione;

5. La domanda sarà corredata dalla seguente documentazione redatta secondo i moduli approvati e pubblicati sul sito web istituzionale della Provincia:

- a) dichiarazioni sostitutive sul possesso dei requisiti generali e specifici di cui agli artt. 4 e 5 del presente avviso;
- b) informativa privacy, sottoscritta per presa visione.

Art. 4 Requisiti generali

1. Possono presentare domanda di **iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori per la realizzazione di servizi residenziali per minori e giovani adulti** i soggetti che, alla data di presentazione della domanda:

- a).1 sono iscritti nel registro della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, come impresa sociale;

oppure:

- a).2 sono iscritti o hanno presentato domanda di iscrizione al Registro Unico nazionale del Terzo settore ai sensi degli artt. 45 e ss. o dell'art. 101 (ultravigenza Registri ed Elenchi normative abrogate), comma 3 del D.Lgs. 117/2017;

oppure:

- a).3 hanno la qualifica di azienda pubblica di servizi alla persona ai sensi dell'art. 18 della legge regionale n. 7/2005 o dell'art. 5 del D.Lgs. n. 207/2001;

- b) sono in possesso dei requisiti di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

- c).1 sono in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento approvato con D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg, di seguito Regolamento, per l'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale;

oppure:

- c).2 sono in possesso dell'autorizzazione e dell'accREDITamento temporanei ad operare in ambito socio-assistenziale ai sensi degli artt. 19 e 20 del Regolamento per uno o più servizi rientranti nell'aggregazione funzionale età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale ai sensi del Catalogo congiuntamente all'avvenuta presentazione della domanda di autorizzazione e accREDITamento definitivi ad operare in ambito socio-

assistenziale ai sensi degli artt. 4 e 6 del citato D.P.P. per la medesima aggregazione funzionale entro il termine del 31 dicembre 2021.

Art. 5 Requisiti specifici

1. Al fine di garantire la necessaria qualificazione dei servizi, considerata la rilevanza dell'ambito e la complessità di intervento a favore dei beneficiari, i soggetti interessati dovranno inoltre dimostrare:

- a) l'esperienza di almeno 3 anni, anche non continuativi, maturata nell'ambito della gestione di servizi socio-assistenziali residenziali a favore dei minori, afferenti all'Area "Età evolutiva e genitorialità" del Catalogo o analoghi agli stessi, per conto di un ente pubblico;
- b) assenza di interruzioni di servizi socio-assistenziali, svolti in convenzione con enti pubblici, causate da inadempimenti contrattuali del soggetto prestatore e ad esso imputabili, nei 10 anni precedenti alla richiesta di iscrizione all'Elenco;
- c) disponibilità di una o più strutture sul territorio provinciale, in quanto proprietari, usufruttuari, locatari, o in virtù di altro valido titolo giuridico, idonee allo svolgimento di uno o più dei servizi indicati all'art. 1, con i requisiti indicati all'art. 6 dello schema di convenzione di cui all'Allegato 2.1 al presente Avviso;

Art. 6 Istruttoria delle domande e pubblicazione dell'Elenco

1. Le istanze e la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui agli artt. 4 e 5 saranno verificate dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali entro il termine massimo di 60 giorni dalla loro presentazione.

2. Trattandosi di un avviso pubblico non competitivo, tutti i soggetti che soddisfano i requisiti stabiliti nel presente Avviso saranno iscritti nell'Elenco e potranno sottoscrivere con la Provincia autonoma di Trento la convenzione per la gestione dei servizi di cui all'art. 1, come previsto all'art. 8.

3. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e dal presente articolo, sono irricevibili le domande che:

- a) sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 3;
- b) sono prive di sottoscrizione.

4. Sono inammissibili le domande per le quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5. Le eventuali integrazioni dovranno pervenire entro il termine indicato nella relativa nota inviata dalla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali.

5. I soggetti iscritti saranno invitati, ai sensi dell'art. 8, a sottoscrivere con la Provincia apposita convenzione come da schema allegato al presente Avviso (Allegato 2.1).

6. L'Elenco sarà pubblicato sul sito:

<https://trentinosociale.provincia.tn.it/Affidamenti-Finanziamenti-Servizi-Socio-Assistenziali> e/o sul sito istituzionale della Provincia.

Art. 7 Durata e funzionamento dell'Elenco

1. L'elenco ha validità fino al 31 dicembre 2027. L'iscrizione del singolo soggetto prestatore avrà efficacia fino a tale termine.

2. L'Elenco è suddiviso in sezioni, una per ciascuna tipologia di intervento residenziale indicata agli artt. 1 e 2. I soggetti che offrono più tipologie di intervento potranno presentare un'unica domanda di adesione all'Elenco, specificando le tipologie di intervento (Abitare accompagnato per minori, Comunità familiare per minori e Comunità socio-educativa) che intendono svolgere, secondo le modalità previste all'art. 3.

3. Nei casi di particolare necessità e urgenza, nell'esclusivo interesse dell'utente, la Provincia potrà autorizzare l'inserimento dello stesso e il pagamento della relativa tariffa, presso soggetti non iscritti all'Elenco, subordinando la prosecuzione dell'intervento alla presentazione della domanda entro il termine di 30 giorni dall'avvenuto inserimento e al suo accoglimento entro i termini sopra previsti.

4. L'Elenco è soggetto ad aggiornamento su iniziativa della Provincia o su istanza dei soggetti iscritti nei casi di eventuali variazioni.

5. Al fine della verifica del mantenimento dei requisiti prescritti, nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, la Provincia si riserva in ogni momento di procedere, anche avvalendosi di supporti esterni, alle opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco, conformemente alla normativa provinciale.

6. Fino alla data prevista al comma 1, l'Elenco può essere revocato su iniziativa della Provincia nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai soggetti iscritti. In tal caso verrà disciplinata con apposita convenzione, da approvarsi con provvedimento della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, l'eventuale prosecuzione delle accoglienze di utenti in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.

Art. 8 Sistema di convenzionamento e rapporti con l'ente pubblico.

1. La convenzione, il cui schema è contenuto nell'Allegato 2.1 al presente Avviso, disciplina le condizioni e le caratteristiche specifiche del servizio, nonché i rapporti economici e giuridici tra l'ente pubblico e ciascun soggetto prestatore, relativamente alla gestione di ciascun servizio elencato all'art. 1, tramite la corresponsione di tariffe, come specificato all'art.10.

2. La tariffa è da considerarsi quale contributo al singolo utente, per la cui corresponsione e gestione la Provincia si surroga in tutto e per tutto nei suoi confronti.

3. La convenzione decorre dal 1 luglio 2022, anche nelle more della relativa sottoscrizione, oppure dalla data di adozione del provvedimento di iscrizione all'Elenco se successiva, ancorché nelle more della stipula della relativa convenzione.

4. L'inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione della convenzione non comportano alcun obbligo in capo alla Provincia in riferimento ad un numero minimo di presenze/utenti e/o a forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica qualora non venga richiesto il servizio offerto dal soggetto prestatore. Gli effetti della convenzione si esplicheranno solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore degli utenti, e la corresponsione delle tariffe avverrà solo in seguito all'autorizzazione della relativa spesa e dell'inserimento del minore, come specificato all'art. 9.

5. Gli interventi di accoglienza in corso al 1 luglio 2022 proseguiranno senza la necessità di una nuova autorizzazione dell'inserimento.

6. La convenzione disciplina le ipotesi di cancellazione dall'iscrizione all'Elenco.

Art. 9 Accesso ai servizi e criteri per l'individuazione del soggetto prestatore

1. La necessità di attivare interventi di cui al presente Avviso è comunicata dal Servizio sociale territoriale alla struttura provinciale competente in materia di politiche sociali, che verifica la necessaria copertura finanziaria. Gli inserimenti presso le strutture gestite dai soggetti iscritti nell'Elenco avvengono secondo la seguente procedura:

- 1) **Il Servizio sociale territoriale valuta il bisogno del minore.** La valutazione è contenuta nel progetto di inserimento o, in caso di urgenza, in un verbale di valutazione provvisoria. Nella valutazione del caso e nella predisposizione del progetto o del verbale, il Servizio sociale o, in casi particolari, direttamente l'Unità Valutativa Multidisciplinare (UVM), dovranno verificare quale tipologia di intervento tra quelli indicati all'art. 1 (v. sezioni dell'Elenco) e quale struttura o quali strutture gestite dai soggetti iscritti nell'Elenco risultano idonee a corrispondere ai bisogni di cura educativa, tutela e assistenza dei beneficiari. L'individuazione della tipologia e struttura di servizio più idonea tiene conto del migliore interesse dei beneficiari, delle esigenze di protezione del minore o del giovane adulto e della congruenza tra qualità dell'offerta educativa e progetto quadro redatto dal Servizio sociale territoriale e dai Servizi coinvolti.

Particolare attenzione nella valutazione è riservata quindi ai seguenti elementi:

- a) la continuità educativa del servizio;
- b) la presenza di un altro familiare (ad esempio: sorella/fratello) all'interno della struttura e l'opportunità di una loro compresenza;
- c) l'esigenza di prossimità o di lontananza, in considerazione anche delle azioni per la valorizzazione della relazione con la famiglia di origine;

- d) le peculiarità oggettive della struttura interpellata particolarmente adatte al bisogno specifico dell'utente;
- e) disponibilità dei posti.

In tal modo il Servizio sociale andrà a definire un elenco provvisorio delle strutture che potenzialmente rispondono al bisogno del minore.

- 2) **Il Servizio sociale effettua una valutazione finale sull'appropriatezza e sull'assenza di specifiche controindicazioni delle strutture risultate potenzialmente idonee e disponibili**, contattando i relativi gestori per verificare che non ci siano impedimenti all'eventuale inserimento dell'utente (ad esempio: incompatibilità con altri utenti accolti).

In tal modo viene formato l'elenco definitivo delle strutture idonee a fornire una risposta al bisogno del minore o del giovane adulto.

- 3) **I beneficiari o i soggetti che curano gli interessi degli utenti, ricercando ove possibile, e nelle forme opportune, il loro coinvolgimento, scelgono la struttura** dall'elenco di cui al punto 2 che sarà inserito in fondo al progetto individualizzato, con la possibilità di apporre un *flag* in corrispondenza della struttura scelta. Se, sulla base della valutazione di cui ai punti 1 e 2, risultasse una sola struttura idonea, verrà fatto presente all'utente o a chi ne cura gli interessi. L'utente o chi ne cura gli interessi sottoscrive il progetto individualizzato o il verbale di valutazione provvisoria, con l'indicazione della struttura.

- 4) Qualora non sia possibile la scelta della struttura in base al punto 3 in quanto, ad esempio, si è in presenza di un provvedimento della magistratura o di un intervento urgente ex art. 403 cc, non è stato nominato un tutore (o non ancora) e il genitore non può essere interpellato, **sceglie direttamente il Servizio sociale territorialmente competente o, nei casi previsti dalla citata delibera 224/2021 l'UVM**, sulla base dei criteri indicati ai punti 1 e 2 che vanno specificati nel progetto o nel verbale di valutazione provvisoria. Qualora, dopo aver applicato i suddetti criteri, risultassero comunque più strutture idonee, si ricorre alla rotazione degli inserimenti in modo da evitare di favorire illegittimamente uno o più soggetti gestori.

- 5) Il Servizio sociale territoriale trasmette alla Provincia la documentazione sottoscritta dall'utente o da chi ne cura gli interessi, dalla quale è desumibile la scelta effettuata dallo stesso, oppure la scelta effettuata dal Servizio sociale ai sensi del punto 4.

- 6) La Provincia, dopo aver verificato la regolarità del percorso, il rispetto dei principi di trasparenza e di non discriminazione nella scelta della struttura, procede ad autorizzare anche per le vie brevi l'inserimento del minore o del giovane adulto.

2. Qualora non siano individuate sul territorio provinciale strutture idonee all'inserimento residenziale, il Servizio sociale in collaborazione con i servizi coinvolti, individua una struttura fuori dal territorio provinciale, secondo la modalità individuate dalla disciplina provinciale vigente.

Art. 10 Tariffe e modalità di pagamento

1. La tariffa riconosciuta al soggetto prestatore per il servizio prestato, è determinata dalla Provincia, fatto salvo quanto previsto al comma 5, mediante un importo giornaliero individuale, differenziato in base alla tipologia di intervento, a cui si aggiunge l'IVA di legge se e in quanto dovuta.

2. La tariffa è così determinata:

- a) tariffa base giornaliera per l'erogazione delle prestazioni di base garantite all'utente (si veda il paragrafo 13 delle Linee di intervento);
- b) eventuale maggiorazione della tariffa base, entro i parametri individuati dall'UVM per garantire un presidio educativo aggiuntivo (massimo 5 ore giornaliere), per un importo orario fissato in Euro 23,50.

3. Oltre alla tariffa base potranno inoltre essere riconosciute eventuali spese straordinarie ed onerose concordate preventivamente con il Servizio sociale territoriale e gli altri Servizi coinvolti, previa autorizzazione da parte della Provincia.

4. Tenuto conto dei criteri di cui all'Allegato 1 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 (Applicazione dei criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali all'aggregazione funzionale: "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale"), sono di seguito indicate le tariffe base per ciascuna tipologia di intervento oggetto del presente Avviso:

- a) servizio "Abitare Accompagnato per minori": euro 62,00;
- b) servizio "Comunità familiare per minori": euro 100,00;
- c) servizio "Comunità socio-educativa": euro 138,00.

5. I Soggetti prestatori con natura giuridica pubblica determinano le proprie tariffe base secondo il proprio ordinamento.

6. Presso i servizi residenziali di cui al presente Avviso è prevista l'opzione residuale di "Accoglienza semiresidenziale", limitatamente ad alcune condizioni indicate nelle relative schede del Catalogo. In tali casi è riconosciuta dall'ente locale territorialmente competente, ai sensi dell'Allegato 1 alla deliberazione n. 457/2022 una tariffa giornaliera specifica.

7. Per i periodi di **assenza** è corrisposta alla struttura una tariffa pari:

- a) all'80% della tariffa base per le prime quattro settimane;
- b) al 65% della tariffa base per le eventuali ulteriori settimane di assenza.

8. Per periodi di assenza programmati e pre-definiti (es. rientro in famiglia per tutti i fine settimana, soggiorni programmati, ecc.) previo accordo tra la struttura e il Servizio sociale territoriale, può essere mantenuto il posto a favore dell'utente senza la corresponsione di alcuna tariffa per l'intero periodo, fatta salva la possibilità per la struttura di occupare il posto con altro utente nel medesimo periodo di assenza.

9. Non è considerata assenza ai sensi di questo articolo se la stessa inizia e termina nell'arco della medesima giornata. In caso di assenze superiori alla giornata, la tariffa del giorno in cui decorre l'assenza e quella relativa al giorno di rientro è determinata secondo quanto segue:

- a) nel caso in cui l'utente si assenti prima di mezzogiorno o rientri nel corso del pomeriggio, è corrisposta la tariffa calcolata ai sensi del comma 7, lett. a);
- b) nel caso in cui l'utente, si assenti dopo mezzogiorno o rientri nel corso della mattinata, è corrisposta la tariffa base con le eventuali maggiorazioni.

10. La Provincia, di norma entro 30 giorni dal ricevimento di idoneo documento di spesa da parte dell'organizzazione che gestisce la struttura nella quale è stato inserito l'utente, dopo aver svolto le necessarie verifiche contabili e aver avuto conferma in merito alle presenze/assenze dell'utente nel periodo di riferimento da parte del Servizio sociale territoriale inviante, procede al relativo pagamento.

11. A seguito della pubblicazione dell'elenco prevista all'art., le tariffe, come sopra quantificate, potranno subire variazioni, secondo le seguenti modalità:

- a) in aumento, a seguito di:
 - 1. nuova approvazione o aggiornamento dell'atto programmatico denominato "Quarto stralcio del programma sociale provinciale" e/o del relativo provvedimento applicativo e le Linee di intervento con riferimento all'aggregazione funzionale "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale";
 - 2. aumento del costo del lavoro per adeguamento contrattuale;

in questi casi il nuovo importo verrà individuato unilateralmente con provvedimento della dirigente della struttura provinciale competente in materia di politiche sociali e verrà comunicato ai soggetti gestori iscritti nell'elenco, nonché pubblicato sul sito web <https://trentinosociale.provincia.tn.it/Affidamenti-Finanziamenti-Servizi-Socio->

[Assistenziali](#) e/o sul sito istituzionale della Provincia; la convenzione è da ritenersi automaticamente aggiornata;

b) tramite il procedimento di revisione previsto all'art. 14 dello schema di convenzione.

Art. 11 Trattamento dei dati

1. I dati personali di cui la Provincia verrà in possesso, a seguito dell'emanazione del presente Avviso, saranno trattati nel rispetto del dgpr privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali, come da scheda informativa allegata alla modulistica.

Allegato 2.1

CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI SERVIZI RESIDENZIALI PER MINORI E GIOVANI ADULTI

TRA

Provincia autonoma di Trento, di seguito Provincia, con sede in Trento, Piazza Dante n.15, C.F. e Partita IVA 00337460224, rappresentata da FEDERICA SARTORI, nata a Trento il 25 ottobre 1978, in qualità di legale rappresentante della PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO – SERVIZIO POLITICHE SOCIALI,
e

_____, con sede
legale in _____ – C.F. e P. IVA
_____, rappresentata da
_____, nato a
_____ il _____, in qualità di legale
rappresentante della _____, di seguito Soggetto
Prestatore.

PREMESSO CHE

Con determinazione del _____ è stato approvato l'Avviso pubblico per l'iscrizione all'Elenco aperto di soggetti prestatori (di seguito Elenco), con i quali stipulare convenzioni per la realizzazione di servizi residenziali per minori e giovani adulti" (di seguito Avviso).

Il Soggetto Prestatore ha presentato istanza e, a seguito dell'istruttoria, è stato iscritto nella sezione/nelle sezioni _____ dell'Elenco per la realizzazione del servizio/dei seguenti servizi _____.

* * *

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità dei servizi

1. La presente Convenzione disciplina i rapporti tra la Provincia Autonoma di Trento e il Soggetto Prestatore con riferimento ai criteri generali definiti nell'Avviso.
2. Rientrano nella presente convenzione le seguenti tipologie di servizio, identificate, nei requisiti minimi e nelle finalità, all'interno delle relative schede del Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con Deliberazione di Giunta provinciale n. 173

del 7 febbraio 2020, di seguito Catalogo:

- Scheda 1.1 - Servizio "Abitare accompagnato per minori"
- Scheda 1.2 - Servizio "Comunità familiare per minori"
- Scheda 1.3 - Servizio "Comunità socio-educativa"

3. Per la descrizione puntuale dei singoli servizi e dei rispettivi destinatari, nonché per la durata degli inserimenti si rimanda a quanto indicato nel Catalogo e nel documento *"Linee di intervento per i servizi socio-assistenziali rientranti nell'aggregazione funzionale: "area età evolutiva e genitorialità/ambito residenziale"* di cui all'Allegato 2 alla deliberazione della Giunta provinciale n. 457 del 25 marzo 2022 (di seguito Linee di intervento).

Art. 2

Durata della convenzione

1. La presente Convenzione ha durata dal _____ al 31 dicembre 2027.

Art. 3

Modalità di attivazione del servizio e di dimissione

1. L'inserimento dei minori e dei giovani adulti presso i servizi di cui alla presente convenzione avviene secondo le modalità indicate nelle Linee di intervento e nell'Avviso.

2. Nel rispetto dell'art. 6, comma 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali), al fine di assicurare la tutela e la protezione del minore, e nel limite di ricettività della struttura, è ammessa l'accoglienza di minori aventi residenza anagrafica fuori del territorio provinciale, per il tempo strettamente necessario all'individuazione di una diversa collocazione. In questi casi il Soggetto Prestatore, per periodi di permanenza oltre ai 5 giorni e con decorrenza dal primo giorno di inserimento, è tenuto ad emettere regolare fattura a carico dei Comuni di residenza e la relativa retta giornaliera è pari almeno alla cifra riconosciuta dalla Provincia ai sensi della presente convenzione.

Art. 4

Trattamento e requisiti del personale

1. Il Soggetto Prestatore svolge le attività relative ai servizi di cui alla presente Convenzione sotto la propria ed esclusiva responsabilità e senza che in alcun modo si possa prefigurare rapporto di lavoro con la Provincia.

2. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti in materia di tutela, sicurezza e salute, assicurazione, previdenza e assistenza dei lavoratori, assolvendo agli obblighi previdenziali, assicurativi e fiscali nei confronti degli Enti preposti.

3. Il Soggetto Prestatore è tenuto ad applicare ai dipendenti e/o ai soci lavoratori condizioni economico-normative non inferiori a quelle previste dal Contratto Collettivo Nazionale del lavoro Cooperative Sociali ed integrativo provinciale.

4. Gli educatori/operatori sociali sono presenti con orari flessibili, compatibili con la presenza degli utenti e con le attività svolte, secondo quanto indicato nelle Linee di intervento.

5. Il Soggetto Prestatore assicura:

- a) la supervisione a favore del personale a contatto diretto ed abituale con gli utenti, che può essere svolta, con riferimento alla metodologia e all'analisi dei casi, anche da professionisti interni al Soggetto Prestatore non coinvolti nella gestione del caso; con riferimento al supporto all'elaborazione dei vissuti degli operatori, la supervisione deve essere effettuata da professionisti esterni al Soggetto Prestatore;
- b) un'adeguata vigilanza sul comportamento e sull'idoneità professionale del personale, di cui è responsabile;
- c) l'intervento tempestivo in caso di violazioni o inadeguatezze del personale, con idonee misure organizzative o con il ricorso a provvedimenti disciplinari, nonché, se del caso, con la sostituzione;
- d) la realizzazione di iniziative o percorsi volti alla valorizzazione del personale e strategie volte alla verifica e al possibile contenimento del turnover e per la gestione dei suoi effetti.

6. All'avvio del servizio il Soggetto Prestatore comunica, tramite il nuovo Sistema informativo per l'autorizzazione e l'accreditamento socio-assistenziale, socio-sanitario e sanitario, i nominativi del personale a contatto con l'utenza, con le generalità complete e le rispettive qualifiche. Nelle more della messa a punto del suddetto Sistema informativo, la comunicazione dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia. Analoga comunicazione dovrà essere resa contestualmente nel caso di variazione del personale impiegato e comunque non oltre tre giorni da ciascuna variazione.

7. Il Soggetto Prestatore è tenuto a garantire un riferimento per rispondere in maniera immediata alle segnalazioni dei Soggetti Istituzionali (Servizi sociali territorialmente competenti, Magistratura, Forze dell'Ordine, Vigili urbani).

Art. 5 Orario del servizio

1. I servizi di cui alla presente convenzione sono aperti sette giorni su sette, 24 ore su 24.

Art. 6 Struttura

1. Il Soggetto Prestatore mette a disposizione una o più strutture, indicando il Comune di collocazione e assicurando in particolare la dotazione di spazi adeguati per assicurare il comfort degli ambienti ed evitare il sovraffollamento. Sono richieste in ogni caso:

- a) la disponibilità di almeno uno spazio per la socializzazione e per attività ricreative degli utenti distinto dagli spazi destinati alle camere da letto;
- b) la disponibilità di stanze con non più di 4 posti letto posizionati in modo da assicurare il riposo e la riservatezza rispetto alle zone di soggiorno;
- c) la disponibilità, all'occorrenza, di allestire almeno un posto letto per l'accoglienza in emergenza,
- d) la disposizione degli spazi residenziali in modo da assicurare la differenziazione funzionale degli stessi in base al genere dei minori accolti;
- e) l'agibilità dei locali, il rispetto degli standard di ricettività della struttura, delle normative igienico-sanitarie, di prevenzione incendi, di sicurezza degli impianti;
- f) il rispetto di quanto previsto al punto 7 delle Linee di intervento.

Art. 7

Altri obblighi del Soggetto Prestatore

1. Il Soggetto Prestatore:

- a) si impegna a:
 - 1. assumersi la responsabilità della qualità delle prestazioni socio-assistenziali poste in essere dai propri operatori;
 - 2. collaborare con il servizio sociale inviante per quanto riguarda le finalità previste dal progetto individuale dell'utente;
- b) è tenuto a predisporre il registro degli ospiti in cui vengono riportati i nominativi degli utenti e di una o più persone di riferimento; tale registro deve essere sistematicamente aggiornato, avendo cura di registrare i periodi di presenza degli utenti nella struttura. Dovrà inoltre provvedere a garantire la comunicazione semestrale, secondo l'art. 9 della L. 184/1983, al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale dei Minori delle schede degli ospiti.
- c) inserisce e aggiorna sistematicamente, tramite la Cartella Gestionale Informatizzata/Gestionale Amministrativo messa a disposizione dalla Provincia, i dati relativi agli utenti inseriti in struttura e alle modalità di fruizione dei servizi. Nelle more della messa a punto del suddetto sistema informativo, la comunicazione dei suddetti dati alla Provincia dovrà essere effettuata secondo un format messo a disposizione della Provincia stessa;
- d) assicura la presenza e l'aggiornamento quotidiano della seguente documentazione, nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali:
 - 1. del registro delle presenze del personale, con l'indicazione dei turni e delle relative mansioni;
 - 2. del quaderno giornaliero delle consegne e delle informazioni tra operatori;
 - 3. della documentazione relativa a ciascun utente con riferimento alla relazione sociale da parte dei servizi territoriali, eventuale relazione psicologica, scheda sanitaria, eventuale provvedimento dell'autorità giudiziaria, documenti amministrativi e anagrafici e della documentazione personale completa e regolare relativa agli utenti, ivi compresi i minori

- stranieri non accompagnati (permessi di soggiorno, etc);
- e) si impegna ad eseguire, per quanto di diretta competenza, il mandato e le prescrizioni della Magistratura;
 - f) può avvalersi di persone esterne alla struttura, dotate di idonea copertura assicurativa, quali tirocinanti, volontari e/o altro personale in servizio civile o con qualsiasi altra forma di collaborazione. Questi potranno accedere ai servizi di cui alla presente convenzione secondo quanto concordato con il coordinatore e a seguito di adeguata formazione;
 - g) stipula una o più polizze assicurative idonee a coprire i rischi da infortuni o da danni subiti o provocati dalle persone accolte, dal personale e dai volontari, all'interno e all'esterno del servizio;
 - h) pubblica la Carta dei Servizi con i contenuti indicati al punto 4 dell'Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 1182 del 6 luglio 2018.
2. Il coordinatore assicura le seguenti funzioni:
- a) l'organizzazione del servizio e coordinamento degli educatori/operatori sociali;
 - b) l'organizzazione con regolarità, possibilmente settimanale, degli incontri dell'equipe educativa;
 - c) la garanzia e il controllo del comportamento professionale degli educatori/operatori sociali in termini di rispetto per le indicazioni professionali ricevute, per la normativa della sicurezza sul lavoro e per gli impegni ed orari stabiliti;
 - d) la promozione dei valori etici e professionali che caratterizzano gli interventi;
 - e) la costante verifica della qualità del servizio;
 - f) il contatto regolare e massima collaborazione con la Provincia, il servizio sociale territorialmente competente e gli altri servizi coinvolti;
 - g) la garanzia della condivisione costante e completa delle informazioni all'interno dell'equipe educativa e con i servizi sociali territorialmente competenti.

Art. 8 Sicurezza

1. E' obbligo del Soggetto Prestatore rispettare le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008. Si obbliga altresì a predisporre, prima dell'inizio del servizio, il piano delle misure per la sicurezza fisica dei lavoratori provvedendo a tutti gli adempimenti conseguenti.
2. Il Soggetto Prestatore ottempera alle prescrizioni vigenti finalizzate alla prevenzione e al contenimento della diffusione del Covid-19 e ad altre eventuali situazioni di emergenza.

Art. 9 Trattamento dei dati personali

1. In relazione alla presente convenzione, la Provincia e il Soggetto Prestatore sono contitolari del trattamento. Le finalità e i mezzi del trattamento sono individuati e disciplinati congiuntamente in uno specifico accordo sottoscritto ai sensi dell'art. 26,

punti 1 e 2 del Regolamento UE 27/04/2016, n. 2016/679.

Art. 10

Obblighi relativi al mantenimento dell'accreditamento

1. Il Soggetto Prestatore si impegna a rispettare quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg. e ogni altro obbligo previsto dal medesimo Regolamento.

Art. 11

Tariffe e modalità di pagamento

1. Il Soggetto Prestatore accetta le tariffe, le ipotesi e le modalità di variazione delle stesse e le modalità di pagamento come definite dall'art. 10 dell'Avviso.

Art. 12

Vicende soggettive del Soggetto Prestatore

1. La cessione o l'affitto di azienda o di ramo d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relative al Soggetto Prestatore non hanno singolarmente effetto nei confronti della Provincia fino a che il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia documentato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 dell'Avviso e non dichiari di assumersi gli impegni e gli obblighi derivanti dalla sottoscrizione della presente convenzione.

2. Nei sessanta giorni successivi la Provincia può opporsi al subentro del nuovo soggetto nell'iscrizione all'Elenco e procedere alla cancellazione dallo stesso, se non risultino sussistere le condizioni di cui al comma 1.

3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, il subingresso del nuovo soggetto si ha per accolto e la Provincia procede alla presa d'atto dello stesso.

4. Qualora il Soggetto Prestatore iscritto all'Elenco e in presenza di uno o più dei servizi attivi ai sensi della presente Convenzioni, apra una procedura per licenziamenti collettivi, interrompa l'attività o venga cancellato dall'Elenco o perda i requisiti per mantenere l'iscrizione, si applicano per analogia le procedure previste in caso di cambio gestione di appalto di servizi e disciplinate dall'articolo 32 della l.p. 2/2016.

Art. 13

Cancellazione dall'elenco e rinuncia all'iscrizione

1. La presente convenzione è risolta, con conseguente cancellazione del Soggetto Prestatore dall'Elenco:

- a) in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla presente convenzione;
- b) provvedimento di non accoglimento della domanda di autorizzazione e accreditamento definitivi ad operare in ambito socio assistenziale;
- c) in caso di mancato rispetto di quanto previsto agli artt. 5 e 9 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018 e degli altri obblighi previsti dallo stesso Regolamento;
- d) in caso di decadenza dall'autorizzazione e dall'accREDITAMENTO ai sensi dell'art. 16 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018;
- e) in caso di opposizione ai sensi dell'art. 12, comma 2. Si applica in ogni caso la diffida ad adempiere prevista dall'art. 16, comma 3 del Regolamento di cui al d.p.p. 3/2018.

2. La presente Convenzione può essere risolta in qualsiasi momento dal Soggetto Prestatore iscritto all'elenco con preavviso di almeno 60 giorni, con conseguente cancellazione dello stesso dall'Elenco.

3. E' fatto obbligo al Soggetto Prestatore di mantenere la Provincia sollevata/o ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi indicati all'art. 1.

4. In caso di cancellazione dall'Elenco, il Soggetto Prestatore si obbliga a mettere a disposizione la struttura e il personale dedicato al Servizio alla Provincia o al soggetto eventualmente individuato dalla stessa in via provvisoria, per il tempo necessario all'attivazione e alla conclusione del procedimento per l'individuazione di un nuovo soggetto prestatore.

Art. 14

Monitoraggio del Servizio e revisione della convenzione

1. La Provincia e il Soggetto Prestatore convengono di realizzare incontri periodici di verifica e di valutazione delle attività realizzate anche per la messa a punto dei necessari collegamenti con la rete dei Servizi e per la definizione di ulteriori sinergie utili al miglioramento del servizio.

2. La presente convenzione può essere soggetta a revisione su iniziativa della Provincia. La revisione può essere effettuata attraverso una coprogettazione di cui si dà avviso sul sito web www.trentinosociale.provincia.tn.it e/o sul sito istituzionale della Provincia. La coprogettazione ha la durata massima di 60 giorni e si conclude con la sottoscrizione di un accordo aggiuntivo o sostitutivo della presente convenzione.

3. In caso di variazioni del Servizio collegate direttamente o indirettamente all'emergenza epidemiologica da Covid-19 o ad altre situazioni di emergenza non prevedibili, si applica quanto previsto al comma 2. Si applica in ogni caso quanto diversamente previsto da successive disposizioni normative o successivi provvedimenti della Provincia connessi alle situazioni di emergenza.

Art. 15
Vigilanza

1. La Provincia si riserva la possibilità di svolgere in qualsiasi momento attività di vigilanza sullo svolgimento del servizio. Il Soggetto Prestatore si impegna a collaborare allo svolgimento delle funzioni di vigilanza al fine di facilitare le relative verifiche.

Art. 16
Spese

1. L'eventuale imposta di bollo è a carico del Soggetto Prestatore.
2. La presente Convenzione non ha un suo autonomo contenuto patrimoniale ed è da considerarsi soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, con imposta a carico del Soggetto Prestatore accreditato.